

Istanza in autotutela: che succede se viene riscontrata con ritardo?



4 anni fa ho presentato al Comune un'istanza in autotutela, riscontrata oltre i 150 giorni dal suo ricevimento. Si è formato il silenzio assenso? Posso adire il giudice tributario?

L'**istanza in autotutela** volta all'annullamento di una delibera comunale poiché proveniente da un organo funzionalmente incompetente non costituisce un'istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi **[1]** prevista e, pertanto, non ha dato luogo al cosiddetto **silenzio-assenso**, anche perché l'istituto del silenzio-assenso è limitato a specifiche ipotesi di legge.

Il caso esposto rappresenta, invece, un'ipotesi di **silenzio-inadempimento**. L'inefficacia degli affetti della delibera, non possono derivare altresì dal comportamento del Comune che ha dato riscontro (negativo) oltre i termini previsti per legge in materia di autotutela, salvo, naturalmente, un eventuale risarcimento per i danni subiti da tale ritardo.

A questo punto a fronte del diniego resta comunque la possibilità di ricorrere al **giudice amministrativo** per l'annullamento del provvedimento di diniego, e conseguentemente della delibera, potendo il giudice entrare nel merito. La competenza in materia d'impugnazione del rigetto dell'istanza in autotutela, ancorché riguardante tributi, è del giudice amministrativo e non del **giudice**

tributario.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Paolo Florio***